Casa di Riposo
"Santa Maria della Misericordia"

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Deliberazione n. 35 del 15 Dicembre 2018)

1. OGGETTO: Approvazione convenzione con la Azienda USL Toscana Centro per progetti di inserimento lavorativo socio-assistenziale e terapeutico-riabilitativo.

==========

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 11,30 nella Segreteria della Casa di Riposo, previa trasmissione d'inviti a norma di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

1. Sauro Pucci(Presidente) — Presente
2. Bartolini Don Roberto (Vice Presidente) — Assente
3. Giotti Graziano (Consigliere) — Presente
4. Magherini Silvia (Consigliere) — Assente
5. Nencioni Alessandro (Consigliere) — Presente

In assenza del Segretario incaricato, avv. Tiziano Cresci, assume la qualità di Segretario del CDA il Responsabile Amministrativo dell'Ente, sig.ra Malatesti Cinzia, incaricata per l'occasione, della redazione degli atti.
Il sig. Sauro Pucci assume la presidenza e, constatata la sussistenza del numero legale ai sensi dell'art. 13 paragrafo 5 dello Statuto, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Casa di Riposo
"Santa Maria della Misericordia"

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la richiesta prevenuta a questo Ente tramite l'Assessore alle Politiche Sociale del Comune di Montespertoli, di diponibilità ad effettuare inserimenti lavorativi e/o terapeutici per situazioni sociali, anche con un impegno limitato di ore, da concordare con i servizi sociali di Montespertoli;

Ritenuto di aderire a tale richiesta anche in virtù dell'art. 2 dello Statuto dell'Ente "Scopi e attività" che recita:
L'Ente persegue la promozione e la gestione dei servizi alla persona e alle famiglie attraverso attività sociosanitarie e assistenziali.
Ha come fine, il consolidamento e la crescita del benessere personale, relazionale e sociale dei cittadini.
In particolare l'Ente ha per scopo di provvedere al soddisfacimento dei bisogni della popolazione anziana e di persone disabili o che comunque si trovino in condizioni di disagio, organizzando servizi specifici, anche con valenza riabilitativa, per la promozione della salute del cittadino e per la ricerca di una migliore qualità della vita.
L'Ente potrà inoltre assumere ulteriori funzioni non che la gestione di altri servizi per i quali riceva proposte per la gestione del piano integrato di salute.

Dato atto che la titolarità del servizio per il quale viene richiesta la collaborazione di questo Ente è comunque della Azienda USL Toscana Centro, e che per aderire è necessario sottoscrivere una Convenzione con la stessa;

Visto l'allegato schema di Convenzione;

Considerato autorizzare quindi il Presidente alla firma;

All'unanimità dei voti, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato schema di convenzione con la Azienda USL Toscana Centro per progetti di inserimento lavorativo socio-assistenziale e terapeutico riabilitativo;
2. Di Autorizzare il Presidente, sig. Sauro Pucci, in qualità di Rappresentante Legale dell'Ente, alla sottoscrizione del medesimo.

IL CONSIGLIO

Rilevata, inoltre, la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge da tutti i presenti e quindi con la maggioranza prescritta dall'art. 47 - comma 3 della L. 08.06.1990, nø 142.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47 - 3 comma L. n° 142 del 08.06.1990.

Azienda USL Toscana centro

Azienda USL Toscana centro
Servizio Sanitario della Toscana

CONVENZIONE FRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

E _____ DI _____(___)

PER PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO

SOCIO-ASSISTENZIALE E TERAPEUTICO

RIABILITATIVO -

PERIODO _____ - _____

1.1. Richiamo validità premesse 6
1.2. Oggetto della convenzione. 6
1.3. Specifiche per l'attivazione degli inserimenti. 7
1.4. Specifiche per interruzione anticipata degli inserimenti. 7
1.5. Rimborsi forfetari per inserimenti terapeutico-riabilitativi. 8
1.6. Tetto di spesa e numero massimo di inserimenti 8
ART. 2 – DURATA, DECORRENZA, RISOLUZIONE, RECESSO. . 8
2.1. Durata. 8
2.2. Decorrenza. 9
2.3. Risoluzione. 9
ART. 3 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA 11
3.1. Attuazione inserimento 11
3.2. Corretta rendicontazione delle presenze del soggetto inserito. 12
3.3. Rispetto della tutela della riservatezza dei dati personali e delle norme di trattamento degli stessi. 12
3.4 Prevenzione della corruzione e dell'illegalità - PROTOCOLLO DI LEGALITA' / PATTO DI INTEGRITA'. . 13
ART. 4 – OBBLIGHI DELL'AZIENDA 21
4.1. Rispetto dei termini di pagamento. 21

ART. 5 – FATTURAZIONE DEL RIMBORSO FORFETARIO E PAGAMENTO DELLE STESSE 24

5.1. Modalità di fatturazione del rimborso forfetario. 24

5.2. Modalità di trasmissione delle fatture. 24

5.3. Modalità e termini di pagamento. 25

ART. 6 – VERIFICHE E CONTROLLI 25

6.1. Controlli da parte dell'Azienda. 25

ART. 7 – PENALI 25

7.1. Penali per inadempimento o violazione degli obblighi. 25

ART. 8 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO 26

8.1. Registrazione in caso d'uso. 26

8.2. Imposta di bollo. 26

ART. 9 – FORO COMPETENTE PER LA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE 27

9.1. Foro competente. 27

ART. 10 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE 27

10.1. Sostituzione convenzioni in essere. 27

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI 27

11.1. Responsabili della convenzione. 27

11.2. Soggetto inserito. 28

Allegato 1) Modulo attivazione / conferma / modifica inserimento 30

Allegato 2) Modulo richiesta rimborso forfetario ente ospitante per inserimenti terapeutico-riabilitativi 32

Allegato 3) Elenco delle convenzioni già attive, sostituite dalla presente 33

CONVENZIONE FRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E LA _____ DI _____(___) PER PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE E TERAPEUTICO-RIABILITATIVO - PERIODO _____ - _____

L'anno duemiladiciannove (2019) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta,

Tra

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze Piazza Santa Maria Nuova n° 1, nella persona della Dr.ssa Annalisa Ghiribelli, non in proprio, ma nella sua qualità di Responsabile SOS Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale, delegata alla stipula del presente atto dal Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro, con nota prot. n. 139418 del 12/10/2017;

e

_____

successivamente denominata "Impresa", codice fiscale e partita IVA n. _____, con sede legale in Via _____, ___ in _____ (__), nella persona del proprio rappresentante legale Dott./Sig. _____, nato a _____, il _____,

domiciliato per la carica presso la sede dell'Impresa.

PREMESSO

- che con deliberazioni n. 6 del 6/12/2007 e n. 8 del 18/09/2008 la Giunta della Società della Salute di Empoli ha provveduto ad approvare rispettivamente il Regolamento dei Servizi Sociali ed i Disciplinari Attuativi dello stesso Regolamento, fra cui il "Disciplinare degli inserimenti lavorativi", e che i medesimi atti sono stati successivamente recepiti con deliberazione del D.G. n. 52 del 19/02/2009 dall'Azienda USL 11 Empoli;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO, RIMBORSI FORFETTARI E TETTI DELLA CONVENZIONE

1.1. Richiamo validità premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

1.2. Oggetto della convenzione.

La presente convenzione regola i rapporti tra l'Azienda e l'Impresa per la realizzazione di inserimenti socio-assistenziale/i e/o terapeutico-riabilitativo/i effettuati nell'ambito del settore/attività _____

1.3. Specifiche per l'attivazione degli inserimenti.

Gli inserimenti di cui al precedente comma 2, saranno definiti dall'Assistente Sociale competente dell'Azienda con il legale rappresentante dell'Impresa - nel rispetto dei tetti di cui al successivo comma 1.6 -, ed attivati dall'Ufficio Amministrativo dell'Azienda, con sottoscrizione da parte dell'Impresa dell' "Attivazione inserimento", utilizzando il modulo (allegato 1).

1.4. Specifiche per interruzione anticipata degli inserimenti.

Gli inserimenti in corso di svolgimento potranno essere interrotti anticipatamente qualora dovessero verificarsi situazioni non previste al momento dell'attivazione, oppure per una revisione del progetto individualizzato da parte della competente struttura organizzativa aziendale. In questi casi le parti contraenti si impegnano a dare reciproca comunicazione scritta (tramite e-mail o Posta Elettronica Certificata) dell' interruzione del progetto di inserimento, specificandone le motivazioni e la data di cessazione.

1.5. Rimborsi forfetari per inserimenti terapeutico-riabilitativi.

Per l'inserimento lavorativo terapeutico - riabilitativo può essere erogato un rimborso forfetario a favore dell'Impresa (solo soggetto privato), che ne faccia richiesta (come da modello Allegato 2), nella misura di € 51,65 (IVA compresa) mensile, per ogni utente inserito, ai sensi dell'art. 3 del Disciplinare degli inserimenti lavorativi.

Tale rimborso non è dovuto se nel mese il soggetto inserito è stato sempre assente.

1.6. Tetto di spesa e numero massimo di inserimenti

Il numero massimo di inserimenti socio-assistenziali contemporaneamente attivabili è stabilito in 1 (UNO).

Il numero massimo di inserimenti terapeutico-riabilitativi contemporaneamente attivabili è stabilito in 1 (UNO).

Il tetto di spesa complessivo per il periodo di validità della presente convenzione è di Euro _____ (IVA compresa).

ART. 2 - DURATA, DECORRENZA, RISOLUZIONE, RECESSO.

2.1. Durata.

La convenzione ha una durata fissata in anni tre.

2.2. Decorrenza.

La convenzione decorre dal _____ e avrà durata fino al _____.

2.3. Risoluzione.

L'Impresa può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di impossibilità ad eseguirla qualora si manifestino condizioni non previste che comportino eccessiva onerosità del servizio o per il verificarsi di eventi straordinari. In tali casi il preavviso non potrà essere inferiore a tre mesi. e dovrà comunque essere garantita la conclusioni degli inserimenti già in essere.

L'Azienda può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente convenzione e/o di gravi inadempienze nell'erogazione del servizio. In questi casi l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto le inadempienze stesse, con fissazione del termine entro il quale devono essere rimosse. Trascorso inutilmente il termine fissato, l'Azienda ha facoltà di risolvere la convenzione. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, costituiscono causa di risoluzione della convenzione:

- cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria;

- frode, grave negligenza, violazione degli obblighi e delle condizioni normative e contrattuali;
- interruzione non motivata del servizio;
- perdita dei requisiti previsti per la stipula della convenzione;
- cessione della convenzione, salvo i casi consentiti dalla legge;
- violazione delle norme igieniche, sanitarie ed infortunistiche;
- inosservanza degli obblighi contributivi e retributivi;
- rifiuto di osservare gli indirizzi forniti dall'Azienda o applicazione non conforme degli stessi;
- dopo due contestazioni scritte relative ad una non corretta erogazione del servizio;
- violazione del patto di integrità/protocollo di legalità, del Codice Etico dell'Azienda e dei principi del Codice di Comportamento di cui al successivo art. 3, comma 4;

Nei casi di cui al presente articolo l'Azienda sarà tenuta a riconoscere il corrispettivo del servizio erogato fino al giorno della risoluzione, dedotte le spese sostenute, riservandosi la facoltà di applicare la penale di cui all'art. 7, comma 1, se

ricorrano le condizioni e procedere per il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento ovvero al mancato rispetto del Patto di integrità, Codice Etico, Codice di Comportamento che abbia provocato una lesione alla immagine ed onorabilità dell'Azienda. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa incorra a norma di legge per i fatti determinanti la risoluzione.

2.4. Recesso.

L'Azienda può recedere dalla convenzione (art. 1373, comma 2, C.C.) per motivate esigenze di pubblico interesse da comunicarsi all'Impresa con almeno sei mesi di anticipo mediante Posta Elettronica Certificata. In tali casi nessun indennizzo è dovuto all'Impresa da parte dell'Azienda.

ART. 3 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA

3.1. Attuazione inserimento

L'Impresa si impegna a realizzare l'inserimento secondo le indicazioni ricevute dall'Assistente Sociale di riferimento e rapportandosi allo stesso per qualsiasi problematica dovessero insorgere in relazione al soggetto inserito. L'impresa si impegna, altresì, ad attenersi alle indicazioni contenute nel modulo di "Attivazione inserimento".

3.2. Corretta rendicontazione delle presenze del soggetto inserito.

L'Impresa si impegna a comunicare mensilmente all'Azienda i giorni di presenza dei soggetti inseriti entro il quinto giorno del mese successivo allo svolgimento dell'inserimento. Eventuali periodi di assenza dei soggetti inseriti non pregiudicano la validità della presente convenzione.

3.3. Rispetto della tutela della riservatezza dei dati personali e delle norme di trattamento degli stessi.

L'Azienda, ai sensi del Regolamento Aziendale in materia di protezione dei dati personali, di attuazione al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", nomina l'Impresa, nella persona del proprio rappresentante legale, Dott./Sig. _____, responsabile esterno del trattamento dei dati personali

effettuati in forza della presente convenzione, il quale si obbliga a:

a) trattare i dati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;

b) adempiere agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;

c) rispettare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali;

d) informare sulle misure di sicurezza adottate e sulle eventuali successive modifiche;

e) informare immediatamente l'Azienda in caso di situazioni anomale o di emergenza;

f) nominare i propri incaricati del trattamento dati.

3.4 Prevenzione della corruzione e dell'illegalità - PROTOCOLLO DI LEGALITA' / PATTO DI INTEGRITA'.

Premesso che, analogamente a quanto previsto dell'art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190 per le procedure di gara, il patto deve essere sottoscritto, da qualsiasi soggetto che contrae con l'Azienda, ai sensi della delibera D.G. n. 311 del 28/11/14.

Il Protocollo di Legalità/Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda e dell'Impresa di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e

correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

3.4.1 Obblighi dell'Impresa

L'Impresa si impegna a segnalare all'Azienda qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura in oggetto e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura stessa. L'Impresa si impegna al pieno e leale rispetto delle norme contenute nel Codice Etico e si impegna altresì a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nell'Impresa stessa i principi contenuti nel Codice Etico, adottato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL 11 Empoli, n. 70 del 15/04/2013 del quale viene consegnata copia in occasione della stipula della presente convenzione e nel Codice di Comportamento adottato con delibera del Direttore Generale

dell'Azienda USL 11 Empoli, n. 306 del 31/12/2013, del quale dichiara di aver preso piena visione e conoscenza.

L'Impresa è a conoscenza di quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs 165/2001, così come modificato dalla Legge 190/2012, e dal Piano Nazionale Anticorruzione, disposizione per la quale è fatto divieto a dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa pubblica amministrazione, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. L'Impresa dichiara quindi di non avere attualmente in essere rapporti di lavoro o professionali con il predetto personale dell'Azienda e si impegna altresì a non instaurarne fino a tre anni dopo la cessazione dal rapporto di pubblico impiego, consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla predetta normativa, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche

amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'Impresa è a conoscenza di quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 6, del D.P.R. 62/2013, disposizioni per le quali:

a) è fatto divieto a dipendenti dell'*Azienda* di accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore (per l'ambito dell'ex Azienda USL 11 Empoli 100 € anno) effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sè o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto;

b) è fatto divieto a dipendenti dell'*Azienda* di accettare incarichi di collaborazione da soggetti

privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

L'Impresa dichiara quindi di rispettare i divieti di cui alle precedenti lettere a) e b), non offrendo regali o altre utilità o incarichi in violazione delle predette disposizioni impegnandosi prontamente a segnalare al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione *dell'Azienda USL Toscana Centro (ambito Empoli)* eventuali comportamenti difformi posti in essere da personale dipendente dell'amministrazione.

L'impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva all'*Azienda* e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia

intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p..

3.4.2 Sanzioni specifiche correlate al mancato rispetto del patto.

L'Impresa prende nota ed accetta che, ferme restando le penalità e le cause di risoluzione previste dalla normativa, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Protocollo di Legalità/Patto di Integrità comunque accertato dall'Azienda potranno essere applicate le seguenti sanzioni, non in maniera alternativa, anche congiuntamente, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, in relazione alla gravità dell'evento e all'eventuale recidiva dello stesso:

a) risoluzione o perdita del contratto;

b) responsabilità per danno arrecato all'Azienda nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

c) esclusione dell'Impresa dalla possibilità di stipulare convenzioni e contratti con tutte le Aziende ed Enti dell'Area Vasta Centro del SSRT per 1 anno.

d) segnalazione alle Autorità competenti, compresa la Autorità Nazionale Anticorruzione.

e) nullità dei contratti e degli incarichi e divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, per i soggetti privati che violano le disposizioni del precedente art.3.4.1

3.4.3 Durata specifica per le disposizioni del patto.

Il Protocollo di Legalità/Patto di Integrità di cui al presente articolo e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura in oggetto. Per le specifiche previsioni di cui all'art. 53 del D.lgs 165/2001, così come modificato dalla Legge 190/2012, e di cui dall'art. 4, commi 2 e 6, del D.P.R. 62/2013, ambedue descritte all'art. 3.4.1 "Obblighi dell'Impresa", il presente Protocollo di Legalità/Patto di Integrità e le relative sanzioni restano in vigore anche successivamente alla completa esecuzione del contratto, per i periodi corrispondenti alle annualità fissate dalle predette disposizioni.

3.5.Rispetto del D. Lgs. N. 81/2008 in materia di

sicurezza

L'Impresa dichiara di essere in regola con tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Ai fini dell'art. 2, lettera a, del D.Lgs 81/2008, il soggetto inserito è considerato dall'Impresa come un lavoratore. Il soggetto inserito svolgerà attività e mansioni elencate nello specifico modulo di "Attivazione inserimento".

L'Impresa si impegna a concordare con l'Azienda eventuali variazioni di attività e mansioni. L'Impresa si impegna a informare e formare il soggetto inserito sui rischi sul lavoro a cui può essere esposto. L'Impresa si impegna a garantire al soggetto inserito le stesse attività di tutela in tema di salute e sicurezza previste per i propri lavoratori dipendenti, svolgendo, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m., le funzioni di datore di lavoro.

3.6. - Identificazione codice CIG

L'Impresa, per gli inserimenti di cui all'art. 1, comma 5, si impegna a riportare su ciascun rendiconto/fattura il seguente codice CIG _____, necessario per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente

convenzione.

3.7. - Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Impresa, a pena di nullità assoluta del contratto, per gli inserimenti di cui all'art. 1, comma 5, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

A tal fine l'Impresa dichiara che i conti correnti dedicati in via non esclusiva e tutti intestati a _____, alle transazioni relative al presente contratto sono:

Banca: _____ Filiale di _____ codice IBAN: _____ e che le persone abilitate ad operare su di essi sono:

- _____ nato/a a _____ (__), il _____, codice fiscale _____, residente in _____, Via _____ n. ____, in qualità di _____;
- _____ nato/a a _____ (__), il _____, codice fiscale _____, residente in _____, Via _____ n. ____, in qualità di _____;

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l'Impresa non adempia all'obbligazione di

eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'AZIENDA

4.1. Rispetto dei termini di pagamento.

L'Azienda si impegna a rispettare i termini di pagamento di cui al successivo articolo 5, comma 3.

4.2.Sostegno all'inserimento.

L'Azienda, nel rispetto delle norme vigenti, si impegna a sostenere l'inserimento dei soggetti inseriti avvalendosi dei propri operatori, e promuovendo ove necessario, ogni intervento teso a facilitare l'autonomia personale del soggetto inserito, tramite verifiche circa l'andamento dell'inserimento lavorativo, da effettuare sia con il rappresentante dell'Impresa, sia con il soggetto inserito.

4.3. Copertura assicurativa.

L'Azienda assume a proprio carico apposita polizza assicurativa INAIL contro infortuni che dovessero colpire i soggetti inseriti durante l'attività di inserimento, e attiva la copertura assicurativa RCT, sempre durante lo svolgimento dell'attività.

4.4 Rispetto del Patto di Legalità/Protocollo d'integrità.

In riferimento al Patto di Legalità/Protocollo d'integrità dettagliato al precedente articolo 3.4, vengono qui di seguito riportati gli obblighi dell'Azienda in relazione al rispetto del sopra citato patto. Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda impiegati ad ogni livello nell'espletamento della procedura in oggetto e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Protocollo di Legalità/Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto. A tal fine, il predetto personale si impegna a comunicare prontamente al proprio responsabile di struttura/RUP e al Responsabile Prevenzione Corruzione eventuali comportamenti difformi posti in essere dall'Impresa. L'Azienda si impegna osservare puntualmente tutti gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dalle vigenti disposizioni. L'Azienda si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a

giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. L'Azienda può subordinare l'esercizio della potestà risolutoria di cui al presente comma nonché di cui al precedente articolo 3.4.1, alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). A tal fine l'Azienda potrà dare comunicazione all'ANAC la quale, nel caso, potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l'Azienda e l'Impresa.

ART. 5 - FATTURAZIONE DEL RIMBORSO FORFETARIO E PAGAMENTO DELLE STESSE

5.1. Modalità di fatturazione del rimborso forfetario.

L'Impresa presenta all'Azienda la propria fattura per rimborso forfetario, di cui a precedente art. 1, comma 5, con cadenza semestrale (30/6 e 31/12), entro il mese successivo a quello di conclusione del semestre di riferimento. La fattura dovrà riportare l'indicazione dei soggetti inseriti e del relativo periodo, cui il rimborso forfetario si riferisce.

5.2. Modalità di trasmissione delle fatture.

L'Azienda ha attivato un indirizzo di posta elettronica certificata, dedicata esclusivamente alla trasmissione delle fatture da parte dei fornitori, con il seguente indirizzo: fatturefornitoriasl11@postacert.toscana.it.

L'Impresa dovrà inviare le proprie fatture esclusivamente tramite PEC al predetto indirizzo. Dal 31/03/2015, ai sensi dell'articolo 25 del D.L. 66/2014, l'Impresa adeguerà la modalità di trasmissione delle fatture mediante trasmissione obbligatoria di fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) nel rispetto delle suddette previsioni normative.

5.3. Modalità e termini di pagamento.

Le modalità ed i termini di pagamento per le fatture sono quelle stabilite dal D.Lgs 9.11.2012, n. 192. In particolare:

a) il termine massimo di pagamento per le aziende sanitarie è di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura;

b) dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, sull'importo dovuto decorrono gli interessi moratori.

ART. 6 - VERIFICHE E CONTROLLI

6.1. Controlli da parte dell'Azienda.

I controlli su quanto disposto dalla presente convenzione da parte dell'Azienda sono effettuati dall'Assistente Sociale competente, delegata dal DEC, e dal RUP per quanto di rispettiva competenza.

ART. 7 - PENALI

7.1. Penali per inadempimento o violazione degli obblighi.

In caso di mancato o ritardato adempimento delle obbligazioni assunte o per violazione degli obblighi contrattuali, l'Impresa corrisponderà all'Azienda un importo giornaliero compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille del tetto economico annuo della convenzione e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo o violazione, a titolo di penale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1382 del Codice Civile, oltre al risarcimento del maggior danno. La penale viene applicata previa contestazione scritta dell'inadempimento all'Impresa e fatto salvo che l'Impresa stessa non dia prova che l'inadempimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile ai sensi dell'art. 1218 Codice

Civile.

ART. 8 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

8.1. Registrazione in caso d'uso.

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.

8.2. Imposta di bollo.

Le spese di bollo, tenuto conto delle finalità sociali e terapeutiche oggetto della presente convenzione, sono a carico dell'Azienda, ed assolte in modo virtuale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

(oppure quando trattasi di soggetto ONLUS)

Il presente atto è esente da spese di bollo ai sensi dell'art. 27/bis, tabella allegato B, del D.P.R. n° 642/72, e successive modifiche.

ART. 9 - FORO COMPETENTE PER LA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE

9.1. Foro competente.

Per ogni eventuale controversia le parti si rivolgeranno al Foro di Firenze.

ART. 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

10.1. Sostituzione convenzioni in essere.

Tutte le convenzioni in essere fra le parti per inserimento lavorativo socio assistenziale e/o terapeutico riabilitativo, come dettagliate

nell'allegato 3), sono sostituite con la presente convenzione e con le relative specifiche "Attivazioni inserimento", di cui all'art. 1, comma 3, mediante utilizzo del modulo allegato 1).

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

11.1. Responsabili della convenzione.

In analogia al Codice degli appalti vengono individuati:

a) per l'Azienda:

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella figura del Responsabile SOS Servizi Amministrativi per territorio e sociale Dr.ssa Annalisa Ghiribelli;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) che è individuato, per gli inserimenti socio assistenziali nella Dott.ssa Ignazia Scibetta, Direttore UOC Servizi Sociali, per gli inserimenti Terapeutico riabilitativi rispettivamente nella Dott.ssa Maura Tedici Direttore UFC Dipendenze di Empoli per i progetti di inserimento lavorativo di propria competenza e nel Dott. Giuliano Pio Casu Direttore UOC Psichiatria per i progetti di inserimento lavorativo di propria competenza;

b) per l'Impresa:

- il Responsabile della Convenzione nella figura del proprio rappresentante legale, Dott./Sig.

_____.

11.2. Soggetto inserito.

L'inserimento non conferisce al soggetto inserito diritti, né di ordine economico né di ordine giuridico, nei confronti dell'Impresa.

Le parti contraenti prendono atto del consenso formale espresso dal soggetto inserito riguardo all'esperienza di inserimento di cui trattasi.

Letto, confermato e sottoscritto,

per l'Azienda USL Toscana Centro

Il Responsabile S.O.S Servizi Amministrativi per territorio e sociale

Dr.ssa Annalisa Ghiribelli

(firmato digitalmente)

Per _____

_____

Il rappresentante legale

Dott./Sig. _____

(firmato digitalmente)

Allegato 1) Modulo attivazione / conferma / modifica inserimento

Con riferimento alla Convenzione sottoscritta fra l'Azienda USL Toscana Centro e _____ per progetti di inserimento lavorativo socio-assistenziale e terapeutico-riabilitativo, periodo _____ - _____, in base all'art. 1, comma 2, della stessa, si procede con la presente alla attivazione / conferma / modifica dell'inserimento lavorativo, secondo le specifiche di seguito indicate.

SOGGETTO INSERITO	
Nome/Cognome	
Luogo e data di nascita	
Residente a (Comune)	
In (Indirizzo)	

TIPOLOGIA INSERIMENTO			
	Inserimento socio-assistenziale		Inserimento terapeutico-riabilitativo

DURATA DELL'ATTIVAZIONE / CONFERMA / MODIFICA INSERIMENTO			
A partire dal		Fino al	
Eventuale riferimento Commissione Assistenza N. _____ del _____			

Per un massimo di **ORE SETTIMANALI** pari a			
Eventuale specifica:			
GG a settimana		Ore a giorno	

ATTIVITA' E MANSIONI CHE IL SOGGETTO ANDRA' A SVOLGERE

Per quanto non specificato dalla presente e per gli aspetti generali della gestione, si rimanda al citato articolato, sottoscritto fra le parti.

L'anno _____- (____) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta:

p. Azienda USL Toscana Centro, il Responsabile SOS Servizi Amministrativi per il territorio e sociale Dr.ssa Annalisa Ghiribelli	p. l'Impresa _____ il legale rappresentante Dott./Sign. _____

Allegato 2) Modulo richiesta rimborso forfetario ente ospitante per inserimenti terapeutico-riabilitativi

Azienda USL Toscana Centro
Responsabile SOS Servizi Amministrativi per territorio e sociale
Dr.ssa Annalisa Ghiribelli

Via dei Cappuccini, 79
50053 - Empoli (FI)

P.E.C.: decentramento.uslcentro@postacert.toscana.it

OGGETTO: *Richiesta rimborso forfetario per inserimenti lavorativi, terapeutici-riabilitativi.*

Il sottoscritto _____ legale rappresentante della _____ _____, in riferimento a quanto disposto all'art. 1, comma 5 "rimborsi forfetari per inserimenti terapeutico-riabilitativi", della Convenzione in essere con l'Azienda USL Toscana Centro per quanto in oggetto,

C H I E D E

L'erogazione del rimborso forfetario di Euro 51,65 (IVA compresa) mensile, per ogni utente inserito, per il quale procederà ad emettere e trasmettere fattura secondo le modalità di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della citata convenzione, con cadenza semestrale (30/6 e 31/12), entro il mese successivo a quello di conclusione del semestre di riferimento.

Cordiali saluti.

L'anno duemiladiciannove (2019) nel mese e nel giorno della firma digitale.

p. l'Impresa _____ il legale rappresentante

Dott./Sig. _____

(firmato digitalmente)

Allegato 3) Elenco delle convenzioni già attive, sostituite dalla presente

Come indicato all'art. 10, comma 1, la presente convenzione (con le specifiche "attivazioni di inserimento" di cui all'art. 1, comma 3, sostituisce le seguenti convenzioni in essere fra l'Azienda USL Toscana Cento e l'Impresa _____, per inserimenti lavorativi socio-assistenziali e/o terapeutico-riabilitativi:

Soggetto inserito	**Convenzione**		**Durata già fissata per l'inserimento**		**U.O.C. di riferimento**
	n.	**del**	**dal**	**al**	

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Per copia conforme per uso amministrativo.

Visto: IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Casa di Riposo "Santa Maria della Misericordia" per 15 giorni consecutivi a partire dal .....

Montespertoli, li..... IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per:
- immediata eseguibilità;
- il termine decorso di 10 giorni da quello di pubblicazione, in data .....

Montespertoli, li..... IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Via Trieste, 97 – 50025 Montespertoli (FI)
Tel. 0571/609590 – Fax 0571/657076
e-mail : info@casariposomontespertoli.com
P.IVA 04450230489